



Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S

**Al Signor Presidente
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
SEDE**

Oggetto: Progetto di Legge Regionale recante “Istituzione dell'Elenco Regionale degli Operatori Socio-Sanitari e degli Enti Accreditati per la formazione”.

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

I Consiglieri

Francesco Taglieri (Primo firmatario)

Progetto di legge

“Istituzione dell'Elenco Regionale degli Operatori Socio-Sanitari e degli Enti Accreditati per la formazione”.

RELAZIONE

Gli operatori socio-sanitari (OSS) sono una figura molto importante del nostro sistema socio-sanitario, come dimostrato anche da questi due anni di pandemia in cui hanno operato, soprattutto nelle RSA, in prima linea, costituendo una sorta di anello di congiunzione fra le famiglie e le professioni infermieristiche e mediche. La figura professionale degli OSS trova origine nella sintesi di distinti profili professionali degli operatori dell'area sociale e di quella sanitaria e risponde, in modo più adeguato rispetto al passato, all'evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni.

Anche se negli ultimi anni ci sono state proposte per un nuovo intervento regolativo a livello statale che adegui quanto previsto all'evoluzione che ha avuto la professione in questi vent'anni, a tutt'oggi rimane vigente l'Accordo "per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" del 22 febbraio 2001 tra il Ministero della sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le conseguenti norme di attuazione. Non esiste quindi un albo professionale degli operatori socio sanitari e la formazione è di competenza regionale, nel quadro di quanto previsto a livello statale.

Per diventare operatore socio sanitario è quindi necessario frequentare uno dei corsi di formazione riconosciuti, organizzati da Organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo. I corsi durano dai 9 ai 18 mesi, con un monte ore complessivo di 1.000 ore, di cui 480 teoriche e 520 di tirocinio, da svolgersi presso le strutture e i servizi in cui è prevista la figura professionale dell'operatore socio sanitario e rilasciano un attestato di qualifica professionale a seguito del superamento di un esame. Gli OSS sono poi impiegati in tutto il sistema socio-sanitario: nelle Unità locali socio sanitarie, nelle Aziende ospedaliere, nelle strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie private autorizzate e accreditate ai sensi della legge regionale 32/2007, e sempre più spesso presso le famiglie, che si trovano a doversi occupare a tempo pieno di congiunti anziani e disabili.

Non esistendo ad oggi una lista o un elenco ufficiale al fine di poter individuare i soggetti effettivamente in possesso dei titoli di formazione professionale e di studio idonei a svolgere le funzioni richieste, risulta difficoltoso per le famiglie abruzzesi individuare professionisti adeguati cui rivolgersi, che abbiano effettuato la formazione necessaria riconosciuta dalla Regione.

Con la presente proposta di legge si intende dotare la Regione Abruzzo di disposizioni riguardanti gli operatori sociosanitari prevedendo sulla scorta di quanto già istituito in altre regioni, (fra le quali Liguria, Marche, Piemonte, Veneto), un elenco regionale in forma telematica degli operatori socio sanitari, a cui iscriversi su base volontaria e che abbia funzione ricognitiva. L'iscrizione infatti non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività professionale, rimanendo la modifica proposta nell'alveo delle competenze legislative regionali

L'esistenza di un elenco, oltre ad agevolare le famiglie, permetterebbe di monitorare diversi aspetti attinenti la figura dell'operatore socio sanitario in ambito regionale, sia per la verifica delle competenze effettivamente acquisite, sia in relazione al fabbisogno di personale qualificato e quindi alle prospettive occupazionali degli interessati.

La finalità normativa è anche quella di promuovere, nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale ed in materia di servizi sanitari e sociali, la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario, valorizzando le competenze professionali acquisite nel rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività.

La proposta di legge in oggetto è composta da 7 articoli.

L'articolo 1 intende esemplificare le finalità dell'iniziativa legislativa monitorando e valorizzando la figura dell'operatore sociosanitario in ambito regionale e contribuendo ad una migliore tutela di coloro che vogliono accedere ai corsi qualificanti presso enti accreditati.

L'articolo 2 prevede l'istituzione dell'elenco regionale, in forma telematica senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio regionale, diviso nella Sezione A comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo e nella Sezione B con i nominativi di coloro che abbiano conseguito la qualifica di operatore sociosanitario. Sempre lo stesso articolo sottolinea che l'inserimento nell'elenco regionale non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti in materia. Le modalità attuative per l'applicazione della legge sono rinviate ad atti di competenza della Giunta regionale.

L'articolo 3 stabilisce le disposizioni procedurali sancendo i requisiti che, alternativamente, devono sussistere negli operatori sociosanitari, al fine di poter presentare domanda di inserimento nell'elenco. Il trattamento dei dati personali è affidato alla Regione Abruzzo che lo effettua nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dati personali.

L'articolo 4 introduce l'Osservatorio sul ruolo degli Operatori Socio-Sanitari con funzioni di monitoraggio, raccolta di informazioni, comunicazioni, e segnalazioni provenienti dal contesto operativo e relazionale dell'attività dell'operatore socio-sanitario.


L'articolo 5 dispone il termine di 90 giorni entro cui il Consiglio Regionale, con atto proposto dalla Giunta Regionale, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.

L'articolo 6 sancisce l'invarianza finanziaria a seguito dell'attuazione della presente legge.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Il Consigliere Regionale

Francesco Taglieri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Taglieri', written in a cursive style.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Proposta di Legge Regionale recante “Istituzione dell'Elenco Regionale degli Operatori Socio-Sanitari e degli Enti Accreditati per la formazione”.

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sanitari e sociali e di formazione professionale, promuove:
 - a) il soddisfacimento delle esigenze socio-sanitarie e assistenziali dei cittadini mediante personale qualificato;
 - b) la valorizzazione delle competenze di coloro che conseguono l'attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario al termine di una specifica formazione professionale, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale;
 - c) la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio, e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, istituisce l'elenco degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.
3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 avviene su base volontaria, previa presentazione di una apposita istanza, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali e dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo, e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività, attraverso la comunicazione degli elenchi esistenti presso gli enti formativi accreditati dalla Regione, secondo la normativa vigente.

Articolo 2 *(Elenco regionale)*

1. E' istituito, con funzione esclusivamente ricognitiva, presso la Giunta regionale l'Elenco Regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione, da realizzare in forma telematica senza oneri a carico del bilancio regionale, articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A, con i nominativi di coloro che hanno conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l'attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che hanno presentato istanza di iscrizione, secondo quanto previsto all'articolo 3;
 - b) sezione B, con gli enti di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi socio-sanitari" e "servizi per la sanità e l'assistenza sociale", nonché i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati, e all'esercizio dell'attività.
3. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione e del Dipartimento competente.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Articolo 3

(Disposizioni procedurali)

1. Possono presentare istanza di inserimento nella sezione A dell'elenco coloro che, alternativamente:

- a) hanno conseguito in Abruzzo, l'attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario;
- b) prestano legittimamente l'attività lavorativa di operatore socio-sanitario in Abruzzo;
- c) sono residenti in Abruzzo ed hanno conseguito, al termine di specifica formazione professionale in altra Regione, o stato dell'Unione Europea, un attestato equivalente, anche se diversamente denominato.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestazione di operatore socio- sanitario conseguito a seguito di un corso di formazione presso un soggetto accreditato, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia, e dagli indirizzi regionali operativi nel rispetto dell'Accordo del 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e successivi provvedimenti nazionali e regionali, nonché dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

3. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione. A tal fine l'inserimento nell'elenco avviene previa specifica acquisizione del consenso da parte degli operatori socio-sanitari al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

4. La Regione inserisce, altresì, nella sezione B dell'elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi socio-sanitari" e "servizi per la sanità e l'assistenza sociale", secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.

Articolo 4

(Osservatorio sul ruolo degli operatori socio-sanitari)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta, con propria deliberazione, istituisce presso il dipartimento competente l'Osservatorio sul ruolo degli Operatori Socio-Sanitari, di seguito denominato "Osservatorio"

2. La Giunta, assicura la partecipazione di almeno due rappresentanti della Regione e, attraverso un idoneo meccanismo di selezione su base volontaria, con criteri di democraticità e rappresentatività, di un uguale numero di rappresentanti della categoria professionale degli operatori socio-sanitari, scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.

3. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, raccolta di informazioni, comunicazioni, e segnalazioni provenienti dal contesto operativo e relazionale dell'attività dell'operatore socio-sanitario, e redige una relazione annuale sullo stato dell'attività che trasmette alla commissione consiliare competente in materia; se richiesto dalla commissione, può formulare proposte e pareri.

4. Promuove altresì la conoscenza e la diffusione dell'elenco di cui all'articolo 2, e ne verifica il costante aggiornamento.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Le attività di supporto all'Osservatorio sono svolte dalle strutture della Giunta regionale competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 *(Regolamento)*

1. Su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale approva, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente ed in conformità alle nuove disposizioni in materia di formazione previste dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e al percorso di revisione dell'accordo Stato-regioni del 2001 in merito all'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali socio-sanitari per l'adozione di provvedimenti normativi regionali uniformi, un regolamento che provvede a definire:

- a) le modalità di redazione, gestione e aggiornamento dell'Elenco Regionale;
- b) il modello di domanda di iscrizione e le modalità di presentazione;
- c) le modalità di controllo e le cause di cancellazione;
- d) le modalità di comunicazione e di iscrizione per gli enti di formazione accreditati dalla Regione e i corsi attivi sul territorio;
- e) la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che le riunioni possano essere svolte anche mediante videoconferenza, dell'Osservatorio sul ruolo degli Operatori Socio-Sanitari.

Articolo 6 *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.

Articolo 7 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).